

COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO
DEI CONTRATTI

SOMMARIO

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Area di applicazione
- Art. 2 - Definizione dei contraenti
- Art. 3 - Computo dei termini contrattuali
- Art. 4 - Notifiche e comunicazioni riferite al contratto
- Art. 5 - Norme regolatrici dei rapporti contrattuali
- Art. 6 - Affidamento dei servizi pubblici
- Art. 7 - Collaborazioni esterne
- Art. 8 - Decorrenza dell'efficacia dei contratti
- Art. 9 - Proprietà dei beni e carico dei rischi
- Art. 10 - Sub-appalto e responsabilità relative
- Art. 11 - Cessione del contratto
- Art. 12 - Contratti aggiuntivi
- Art. 13 - Osservanza delle condizioni di lavoro
- Art. 14 - Clausola di recesso

CAPO II - RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

- Art. 15 - Invito alla gara
- Art. 16 - Attuazione delle procedure di aggiudicazione
- Art. 17 - Il ricorso alla trattativa privata
- Art. 18 - Modalità e condizioni per lo svolgimento della gara ufficiosa
- Art. 19 - Accorgimenti particolari per i singoli casi di aggiudicazione
- Art. 20 - Aggiudicazione
- Art. 21 - Elenco delle imprese
- Art. 22 - Bandi ed invito alle gare comunitarie per le forniture dei beni
- Art. 23 - Condizioni di ammissibilità alle gare
- Art. 24 - Condizioni particolari
- Art. 25 - Campioni, modelli, disegni
- Art. 26 - Ammissione ed esclusione
- Art. 27 - Modalità di presentazione dell'offerta
- Art. 28 - Modalità di compilazione dell'offerta
- Art. 29 - Cause di invalidità delle offerte
- Art. 30 - Offerte-contratto
- Art. 31 - Efficacia delle offerte
- Art. 32 - Aggiudicazione della gara
- Art. 33 - Aggiudicazione definitiva

CAPO III - CAUZIONE

- Art. 34 - Deposito cauzionale
- Art. 35 - Entità della cauzione
- Art. 36 - Formazione graduale della cauzione
- Art. 37 - Garanzia per materiali del Comune
- Art. 38 - Mancato versamento della cauzione
- Art. 39 - Svincolo della cauzione
- Art. 40 - Svincolo parziale della cauzione

CAPO IV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 41 - Stipulazione e rogazione
- Art. 42 - Forme particolari di contratti
- Art. 43 - Convenzioni urbanistiche
- Art. 44 - Termini per la stipulazione del contratto
- Art. 45 - Versamento delle spese di contratto

CAPO V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 46 - Gestione della pratica e potere di indirizzo
- Art. 47 - Inizio dell'esecuzione
- Art. 48 - Prestazione dell'Amministrazione
- Art. 49 - Potere di vigilanza in corso di esecuzione
- Art. 50 - Richiami e diffide durante l'esecuzione
- Art. 51 - Aumenti e diminuzioni
- Art. 52 - Termine e luogo di consegna
- Art. 53 - Spostamento dei termini di esecuzione
- Art. 54 - Comunicazioni di consegna
- Art. 55 - Spese per trasporti, imballaggi ed altro

CAPO VI - PREZZO CONTRATTUALE

- Art. 56 - Determinazione del prezzo contrattuale
- Art. 57 - Variazione del prezzo

CAPO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 58 - Motivi di risoluzione del contratto
- Art. 59 - Modalità del provvedimento di risoluzione
- Art. 60 - Effetti della risoluzione

CAPO VIII - COLLAUDO

- Art. 61 - Collaudo dei lavori e delle forniture
- Art. 62 - Modi di esecuzione del collaudo
- Art. 63 - Decisioni del collaudo
- Art. 64 - Accettazione dei risultati del collaudo
- Art. 65 - Forniture rifiutate al collaudo
- Art. 66 - Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
- Art. 67 - Atti sostitutivi del collaudo

CAPO IX - PENALITA'

- Art. 68 - Motivi per l'applicazione di penalità
- Art. 69 - Misure delle penalità
- Art. 70 - modalità di applicazione ed abbandono delle penalità
- Art. 71 - Rimborso delle penalità

CAPO X - PAGAMENTO

- Art. 72 - Pagamento e presentazione delle fatture

- Art. 73 - Modalità di pagamento
- Art. 74 - Anticipazioni e pagamenti in conto
- Art. 75 - Sospensione dei pagamenti

CAPO XI - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

- Art. 76 - Collegio arbitrale
- Art. 77 - Richiesta di arbitrato
- Art. 78 - Ricorso al giudice ordinario
- Art. 79 - Obblighi durante il giudizio arbitrale
- Art. 80 - Valutazione degli inadempimenti

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 81 - Norma di rinvio
- Art. 82 - Norma transitoria

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1

Area di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 64 dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivino, oltre che un entrata oppure una spesa, anche altre forme di vincolo giuridico.

2. Le norme stabilite dal presente regolamento si applicano, altresì, alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Comune.

Art. 2

Definizione dei contraenti

1. Nel contesto di ciascun contratto:

- a) il Comune sarà indicato con il termine "Amministrazione comunale";
- b) la controparte, sia essa appaltatore oppure concessionario oppure fornitore di beni o prestatore di servizi oppure incaricato di prestazione d'opera professionale, sarà indicata con la parola "impresa"; per gli altri contratti previsti dal diritto comune la stessa controparte verrà indicata con il termine che la qualifica o la denomina in via ufficiale.

2. L'Amministrazione comunale sarà rappresentata nei modi previsti dalle norme legislative e dallo Statuto comunale in vigore.

3. L'impresa, specie se costituita in forma societaria, sarà rappresentata da persona legalmente abilitato ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità; la relativa documentazione probatoria deve essere citata nel contratto e verrà conservata agli atti d'ufficio.

Art. 3

Computo dei termini contrattuali

1. In conformità ai principi fissati dall'art. 155 c.p.c. i termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione comunale sia per la controparte, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove siano indicati in mesi questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

Art. 4

Notifiche e comunicazioni riferite al contratto

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione comunale, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Le stesse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata, anche nella forma di sottoscrizione in calce alla "MINUTA PER ATTI" del documento consegnato da conservare agli atti d'ufficio.

3. Anche le comunicazioni all'Amministrazione comunale, alle quali la controparte intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione comunale, contro rilascio di ricevuta, datata

e firmata anche nelle forme di cui al precedente comma, da parte del responsabile dell'ufficio o servizio dell'Amministrazione comunale che gestisce l'esecuzione del contratto.

4. L'avviso di ricevimento della raccomandata e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica; alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

5. E' fatta salva la notifica per ufficiale giudiziario, quando sia prevista espressamente dalla legge.

Art. 5

Norme regolatrici dei rapporti contrattuali

1. I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati tecnici particolari;
- c) dalle convenzioni e dai disciplinari allegati alle concessioni e agli incarichi;
- d) dalle vigenti disposizioni della legge, e del regolamento relativo, sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili, nonché dal regolamento comunale di contabilità;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

2. Per tutti i contratti relativi alle opere e lavori pubblici si applica, altresì, il capitolato generale di appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 6

Affidamento dei servizi pubblici

1. I contratti riguardanti l'affidamento in appalto oppure in concessione dei servizi pubblici devono contenere le prescrizioni stabilite nell'art. 265 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

2. In particolare detti contratti devono disciplinare le seguenti clausole del rapporto contrattuale:

1) dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;

2) dovrà essere determinato il tempo della prestazione e precisato se, per i contratti di durata, sarà richiesto preavviso prima della scadenza;

3) il rinnovo tacito dei contratti sarà di regola escluso, salva apposita stipulazione di una clausola di continuazione del rapporto originario, perchè in tal caso la continuazione avverrebbe in virtù della volontà manifestata dalle parti al momento della conclusione del contratto. In tal caso sarà sufficiente una deliberazione di mera presa d'atto da parte della Giunta comunale, valida sia per l'assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio sia per la conseguente formalizzazione contrattuale.

Nell'ipotesi in cui il contratto contenesse la clausola del rinnovo tacito, il non rinnovo, nelle forme pattuite, dovrà essere preceduto da apposita deliberazione della Giunta comunale;

4) dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito;

5) la revisione dei prezzi, ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituirà la regola. In via eccezionale e con provvedimento motivato l'Amministrazione può escluderla per i contratti riguardanti appalti continuativi di servizi e forniture;

6) dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;

7) si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilirà l'obbligo del reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

8) ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente e particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio.

Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. L'Amministrazione comunale potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l'effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che l'Amministrazione avrà il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione all'eventuale espansione della domanda;

9) bisognerà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi, stampati, imposte, luce, telefono, riscaldamento, ecc. sono a carico del contraente privato;

10) verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza del Consiglio comunale la disciplina generale delle stesse, mentre la fissazione di modalità particolari ed ogni eventuale variazione di queste potrà essere convenuta con l'affidatario da parte della Giunta comunale;

11) si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;

12) rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dovergli chiedere;

13) sarà regolato l'ordinamento degli uffici;

14) dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;

15) dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;

16) dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni;

17) in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia, che il contratto non ha carattere aleatorio, ma commutativo;

18) si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione;

19) sarà di regola vietato il subappalto che, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

3. Spetta al Consiglio comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi della lett. f) dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137 non possono affidarsi in concessione le attività aventi carattere organizzatorio o di supporto proprie dell'Amministrazione in materia di prestazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche.

5. Qualora ciò potesse avvenire per espressa previsione di norme di grado superiore, il concessionario non potrà però, divenire affidatario del servizio né potrà concorrere per l'esecuzione dei lavori.

Art. 7

Collaborazioni esterne

1. E' nella facoltà dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:

1) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore d'opera;

2) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;

3) previsione di sanzioni e penali nell'ipotesi di ritardo;

4) previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;

5) individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404;

6) impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;

7) sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera;

8) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;

9) definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;

10) definizioni delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;

11) definizione delle modalità per le controversie, con preferenza per l'arbitrato;

12) definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre e in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del committente;

13) accollo al prestatore d'opera di tutti gli oneri tributari inerenti al contratto, ad eccezione dell'I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto - se ed in quanto dovuta, che farà carico all'Amministrazione comunale;

Art. 8

Decorrenza dell'efficacia dei contratti

1. I contratti hanno efficacia per l'Amministrazione comunale dal giorno successivo a quello della data della loro stipulazione, quando si tratti di contratti che, per il loro importo oppure per lo speciale regime tributario applicabile, non vanno registrati.

2. Anche per l'impresa i contratti sono impegnativi dalla data di sottoscrizione, ovvero dalla data di aggiudicazione della gara ove questa avvenga a seguito di presentazione di offerta-contratto ed in sede di apertura di tali offerte in giorni prestabiliti.

Art. 9

Proprietà dei beni e carico dei rischi

1. La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita all'Amministrazione comunale:

a) dalla data del collaudo favorevole, da far risultare con specifico verbale

nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;

b) dalla data di consegna a rappresentanti dell'Amministrazione nei locali da questa indicati nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano altrove.

2. Restano, pertanto, a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione stessa.

3. I rischi di ogni genere entrano invece nel carico dell'Amministrazione solo dopo le date indicate sub a) e b) del precedente comma 1.

Art. 10

Sub-appalto e responsabilità relative

1. Nei contratti riguardanti forniture di beni oppure prestazioni di servizi è vietato all'impresa di dare incarico ad altri, senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale, di eseguire tutta o parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto. Le concessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto ad occultarle attribuiscono all'Amministrazione stessa il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla eventuale cauzione presentata.

2. Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono:

- a) essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate;
- b) contenere le relative condizioni sottoscritte dalle parti;
- c) riportare in allegato il certificato antimafia dell'impresa appaltatrice.

3. Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

4. L'Amministrazione comunale può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

5. Anche nell'ambito delle opere e dei lavori pubblici è fatto divieto di subcontratto, ai sensi dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), e dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. Tuttavia non sono considerati subappalti le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lett. f, cat. V della tabella approvata con D.M. 25 febbraio 1982, n. 770), i marmi e gli altri materiali lapidei, (lett. f, n. 2, cat. V), i vetri e le applicazioni vetrate in genere (lett. f, n. 3, cat. V), le installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale (cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lett. c, cat. IX).

7. L'eventuale affidamento in sub-appalto di qualsiasi parte delle opere e dei lavori pubblici è disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, come sostituiti - a decorrere dall'1/1/1993 - dall'art. 34 del D.P.R. 19/12/1991, n. 406.

Art. 11

Cessione del contratto

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa, quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

3. I crediti derivanti all'impresa dalla stipulazione con l'Amministrazione comunale dei contratti di cui al primo comma possono essere ceduti con le modalità e secondo la disciplina di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 12

Contratti aggiuntivi

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti delle prescrizioni compatibili.

2. Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare.

3. Non è, invece, consentito introdurre negli originari progetti di lavori varianti od aggiunte mediante semplice atto aggiuntivo, quando le varianti oppure le aggiunte riguardino opere o lavori radicalmente diversi da quelli oggetto del contratto originario.

Art. 13

Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro rinnovazione.

3. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'Amministrazione comunale, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

5. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara

che l'impresa si sia posta in regola. La stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 14

Clausola di recesso

1. Nei contratti d'appalto di lavori pubblici sarà stipulata la clausola che quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo, l'Amministrazione comunale avrà il diritto di recedere dal contratto.

CAPO II

RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

Art. 15

Invito alla gara

1. In linea generale la scelta dell'impresa contraente deve avvenire, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato, attraverso i procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.

La scelta di uno dei sistemi sopra elencati, per quanto concerne le pubbliche gare, sarà effettuata, anche in base alle norme regionali vigenti, tenendo presente la peculiarità dell'affidamento correlata con le esigenze dell'Amministrazione comunale, se legate ad eventuali urgenze oppure alla sussistenza di particolari necessità e/o condizioni produttive, tecniche ed operative.

2. In particolare i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/ o dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

3. I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal codice civile dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

4. E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle norme comunitarie.

5. La trattativa privata è considerata sistema eccezionale di contrattazione per tutti i contratti di valore superiore a 100 milioni di lire, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali o comunitarie.

Il ricorso alla trattativa privata per contratti superiore a 100 milioni di lire è ammesso previa deliberazione della Giunta comunale, congruamente motivata.

6. Il collocamento delle forniture e l'affidamento dei servizi avviene a seguito di gare indette a mezzo di lettere d'invito contenenti l'indicazione:

- a) della data di presentazione delle offerte e di quella di apertura;
- b) delle modalità di compilazione e di presentazione;
- c) della documentazione occorrente;
- d) della procedura di aggiudicazione;
- e) delle modalità per la costituzione del deposito cauzionale;
- f) del deposito delle spese contrattuali ad aggiudicazione avvenuta;
- g) delle norme regolatrici della fornitura nonché di ogni altra indicazione od avvertenza intesa a favorire la compilazione dell'offerta e la regolarità della sua presentazione.

7. Nelle gare per le forniture di beni e l'affidamento dei servizi devono essere indicate, altresì, le modalità per il deposito cauzionale provvisorio, ove questo sia richiesto da norme legislative.

Art. 16

Attuazione delle procedure di aggiudicazione

1. In conformità dell'art. 37 dello Statuto comunale le procedure di aggiudicazione dei contratti esperite a mezzo di gara pubblica formale saranno amuate da parte e sotto la responsabilità del dirigente l'area l'area amministrativa nella quale è ricompreso l'Ufficio Contratti, secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune, articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

La presidenza delle gare pubbliche compete al dirigente il settore interessato al servizio oppure - in sua assenza - al dirigente il settore amministrativo.

2. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Contratti svolgerà le funzioni di assistenza e di verbalizzazione delle operazioni di gara. Partecipano alla gara con funzioni di testimoni due dipendenti del Comune scelti dal Presidente tra coloro che sono inquadrati almeno alla VI qualifica funzionale.

3. Le procedure di aggiudicazione dei contratti che seguono a trattativa privata oppure a mezzo di gara ufficiosa ed informale saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del dirigente l'area nella quale è ricompreso l'ufficio o il servizio interessato alla conclusione del contratto.

4. In particolare, il dirigente indicato al precedente comma 1 provvederà, entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall'Amministrazione comunale a norma dell'art. 56 della legge 8 giugno

1990 n. 142, sotto la propria responsabilità ed a mezzo dell'Ufficio Contra ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamenti dell'opera, del servizio o della fornitura:

- a) avvisi d'asta, avvisi e bandi gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'art. 24, lett. b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'assegnazione dell'ordine decrescente di importanza da attribuirvisi i parametri per l'individuazione e la valutazione dei sopra menzionati elementi variabili. Indicazione dei documenti occorrenti per la prequalificazione delle imprese e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitate relative a circostanze successivamente verificabili. Prescrizione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara. Predisposizione del testo dell'estratto dell'avviso e del bando di gara da pubblicare sui quotidiani. La scelta dei giornali sui quali tale pubblicazione dovrà essere effettuata è riservata alla Giunta;
- b) lettere di invito: predisposizione del testo della lettera di invito, sulla base dell'avviso o del bando di gara;
- c) cauzione: determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'idoneità e accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari, per l'esonero dal versamento della cauzione medesima. Nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni suddette;
- d) rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- e) rapporti con gli enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con la Cassa edile;
- f) attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione e il mutuo;
- g) pubblicazione del notiziario degli appalti. La scelta dei quotidiani è riservata alla Giunta.

5. E' riservata al Sindaco la formazione della scheda segreta dell'Amministrazione nei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono.

6. Tutti gli altri compiti di gestione rilevati all'affidamento della prestazione contrattuale ed alla cura dell'affare amministrativo sono svolti dagli Uffici e dai servizi interessati, sotto la diretta e personale responsabilità del dirigente l'area alla quale l'ufficio o servizio sono assegnati.

Spettano a tale dirigente gli atti che nell'attività di cui sopra impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno.

ART. 17

Il ricorso alla trattativa privata

1. Tenute presenti le indicazioni del precedente art. 15, il ricorso alla trattativa privata sarà consentito nelle seguenti situazioni:

- 1) quando gli incanti o le licitazioni siano andate deserte ~~oppure si abbiano fondate motivazioni per ritenere che, ove si esperimentano, esse andrebbero deserte;~~
- 2) per l'acquisto di beni e/o la prestazione di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale oppure per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte oppure quando si è in presenza della necessità di particolari soluzioni tecnico-progettuali per la sistemazione dei luoghi e/o la dotazione degli impianti ed attrezzature;
- 3) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti oppure oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione e/o affidabilità richiesti;
- 4) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti, forniture ed interventi in genere sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
- 5) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del R.D. 23/5/1924, n. 827;
- 6) quando si sia in presenza di perizie suppletive da affidare alla stessa impresa aggiudicataria del contratto principale, alle stesse condizioni dell'appalto base;
- 7) quando si sia in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 3/1/1978, n. 1 e di uno dei casi di cui all'art. 5 della legge 8/8/1977, n. 584;
- 8) per la locazione di immobili;
- 9) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze ad enti, ditte e persone aventi la necessaria e qualificata competenza tecnica e scientifica;
- 10) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale oppure all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione oppure il cui uso comporterebbe difficoltà od incompatibilità tecniche.

2. L'aggiudicazione per trattativa privata deve essere preceduta da esperimento di gara ufficiosa nei casi previsti ai punti 1), 4) e 5) del

precedente comma.

Si può derogare da tale regola nel caso eccezionale, e comunque di comprovata documentazione, dell'assoluta urgenza della ricerca del contraente oppure in quei casi particolari nei quali l'aggiudicazione debba essere affidata ad un soggetto ben individuato.

ART. 18

Modalità e condizioni per lo svolgimento della gara ufficiosa

1. Nell'espletamento della gara ufficiosa di cui al precedente art. 17 - comma 2 - dovranno essere osservate le seguenti modalità:

- a) estensione dell'invito ad un numero di concorrenti ritenuto sufficiente per assicurare la concorrenzialità e, comunque, di norma non inferiore a tre, salvi casi particolari nei quali per la specializzazione richiesta non risulti possibile reperire sul mercato il suddetto numero di ditte;
- b) le ditte da invitare debbono essere iscritte agli appositi albi e/o elenchi di categoria (albo nazionale costruttori, camera di commercio, elenco imprese artigiane, ecc.), qualora l'Amministrazione non disponga di un proprio albo delle imprese di fiducia articolato per categorie di lavori, forniture o servizi da affidare;
- c) gli inviti a partecipare alla gara ufficiosa, nel rispetto delle prescrizioni dei commi 7 e 8 del precedente art. 15, potranno essere diramati, in considerazione della peculiarità dell'affidamento e dell'urgenza di provvedere, con uno dei seguenti sistemi:
 - c/1 - invito in forma scritta: costituisce la norma e può essere recapitato con una delle forme ritenute le più idonee ed atte, comunque, a conferire certezza: di regola servizio postale a mezzo raccomandata oppure notifica mediante consegna a mano con ricevuta nel caso di ritiro presso l'ufficio proponente e competente;
 - c/2 - invito in forma telegrafica: questa soluzione potrà essere realizzata solo in presenza di un'urgenza tale che non consenta l'uso di uno dei sistemi di recapito dell'invito esposti sub c/1 e, in ogni caso, con decisione motivata.

2. Salvo ed applicato, ove possibile, quanto previsto nel successivo art. 27, le offerte potranno essere presentate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella lettera di invito, nel seguente modo:

- in busta chiusa e controfirmata da recapitare o fare pervenire entro termini prestabiliti. La modalità di arrivo dovrà essere scelta preventivamente, con esclusione di possibilità alternative che potrebbero inficiare la trasparenza della gara e costituire mezzo di strumentalizzazione della stessa.

3. E' da ritenere esclusa, a norma dell'art. 72 del R.D. 23/5/1924, n. 827, la presentazione delle offerte in forma telegrafica e/o telefonica.

ART. 19

Accorgimenti particolari per i singoli casi di aggiudicazione

1. L'apertura delle offerte nella gara ufficiosa può avvenire in uno dei seguenti modi:

che ad opera del Comitato centrale dell'albo sia stato in concreto irrogato il provvedimento di sospensione o di cancellazione.

6. La determinazione di esclusione verrà adottata dall'organo dell'Amministrazione comunale che si troverà a valutare le circostanze relative all'impresa interessata.

Art. 22

Bandi ed invito alle gare comunitarie per le forniture dei beni.

1. I bandi per la presentazione delle offerte nei pubblici incanti, gare aperte, ed i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle licitazioni private ed agli appalti-concorso, gare ristrette, per l'affidamento di forniture in sede comunitaria, sono compilati e pubblicati con le modalità, le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I bandi, in particolare, debbono contenere, oltre a precisi richiami alla documentazione prescritta per dimostrare situazioni che non costituiscano per i concorrenti motivi per essere esclusi dal partecipare alle gare, chiare indicazioni dei documenti ritenuti necessari a dimostrazione della loro capacità economica, finanziaria e tecnica.

3. Per dimostrare la capacità economica e finanziaria può ritenersi sufficiente, di regola, la documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 12 della citata legge; per la capacità tecnica possono considerarsi idonee le documentazioni di cui alle lettere a), b), e d) dell'art. 13 della stessa legge, salvo altra specifica documentazione prevista in tale articolo da richiedere in ragione delle caratteristiche del bene oggetto della fornitura. Le imprese iscritte nell'eventuale albo dei fornitori dell'Amministrazione possono essere dispensate dal presentare tale documentazione dimostrativa. I bandi, inoltre, debbono ben precisare i criteri che l'Amministrazione segue per aggiudicare le gare e, nel caso che ciò non avvenga al prezzo più basso, debbono indicare, nell'ordine di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione per scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, le caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche, le garanzie, l'assistenza ecc.

4. L'amministrazione comunale può sempre invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

5. In mancanza di presentazione anche di uno dei documenti richiesti, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento.

6. Tuttavia le imprese che non siano in grado, per motivate ragioni, di presentare i documenti richiesti in merito alla loro capacità economica e finanziaria, possono fare riferimento alla documentazione, eventualmente fornita al riguardo, per ottenere l'iscrizione all'albo comunale dei fornitori.

Rimane salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di richiedere elementi di documentazione prima di procedere all'aggiudicazione, nelle gare aperte: ovvero prima dell'invito a presentare offerta o con la stessa lettera di invito, nelle gare ristrette.

8. Le lettere di invito ai concorrenti prescelti a seguito delle gare ristrette debbono contenere le indicazioni di termini, di modalità e di avvertenze come previsto al precedente art. 15.

Art. 23

Condizioni di ammissibilità alle gare

1. Richiamate ed applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento approvato con D.P.C.M. in data 10 gennaio 1991, n. 55 nonché le altre norme riguardanti le gare per l'esecuzione di opere pubbliche, coloro che intendono concorrere alla gara devono, altresì, allegare:

a) nel caso di offerta di impresa individuale: il certificato penale del titolare, nonché un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in base agli atti legali ivi depositati, dal quale risulti la denominazione dell'impresa, il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare, in nome e per conto di essa, nonché l'indicazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti non risultando in liquidazione, fallita, sottoposta a procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, né sotto amministrazione controllata;

- b) nel caso di offerte di società comunque costituita: un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati, dal quale risulti quanto indicato per le imprese individuali;
- c) nel caso di offerta di imprese straniere: un certificato di iscrizione all'albo professionale del loro Stato, o la documentazione prevista dall'art. 11 della legge 30 marzo 1981, n. 113 con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare e riscuotere per l'impresa;
- d) nel caso di offerte per procura: oltre ai documenti indicati in precedenza, deve essere presentata copia autenticata dell'atto di procura;
- e) qualunque altro documento possa essere di volta in volta richiesto dall'Amministrazione.

2. I documenti sopra indicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara, o del bando nelle gare aperte. Fa eccezione il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (A.N.C.), la cui validità è fissata in mesi dodici dalla data del rilascio.

3. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza per la stipulazione di altri contratti o per partecipare ad altre gare o per corredare mandati di pagamento o a qualsiasi altro fine. Qualora, però, nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offerte si tengano altre gare, l'impresa può presentare una sola documentazione, che deve essere inserita nella busta contenente l'offerta relativa alla gara che viene espletata per prima.

4. La mancata od anche irregolare presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti, specificatamente indicati per altro nelle lettere d'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

5. A giudizio insindacabile - tuttavia - di chi presiede le gare, le imprese concorrenti possono presentare eventuali documenti mancanti all'inizio della gara, prima dell'apertura delle offerte.

6. Le sole offerte compilate in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore.

7. L'impresa dovrà inoltre comunicare tutte variazioni che intervengano nella rappresentanza della stessa durante il corso di esecuzione del contratto.

8. Nei casi previsti dal comma 7 del precedente art. 15 le imprese concorrenti debbono allegare anche la quietanza comprovante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria nella misura stabilita dall'avviso di gara o nella lettera d'invito, presso la Tesoreria Comunale oppure in uno degli altri modi indicati nel citato avviso o lettera d'invito.

9. La mancanza della quietanza di cui al comma precedente o l'insufficienza dell'importo in essa indicato comporta la nullità delle offerte.

Art. 24

Condizioni particolari

1. In caso di appalti di materiali speciali, le imprese oltre a presentare i documenti prescritti nel precedente articolo, dovranno provare di avere i mezzi tecnici adatti, restando all'Amministrazione la facoltà di riconoscerli tali.

2. Ove sia prescritto nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, possono essere richiesti campioni dei materiali da fornire ed in questo caso saranno ammesse alla gara soltanto le imprese che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti dalle condizioni speciali, riconosciuti tali, con giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

Art. 25

Campioni, modelli, disegni

1. L'Amministrazione comunale può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa.

2. In questo caso, campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del marchio dell'Amministrazione stessa, saranno posti in visione, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi di gara.

Art. 26
Ammissione ed esclusione

1. In sede di gara il giudizio dell'Amministrazione sull'ammissione od esclusione delle imprese concorrenti è insindacabile nel merito.

2. Le imprese escluse non possono reclamare indennità di sorta.

3. I documenti presentati dall'impresa rimasta aggiudicataria definitiva dell'appalto, devono essere allegati al verbale di gara e farne parte integrante.

Quelli delle altre imprese concorrenti possono, se richiesti, essere restituiti alle medesime, tranne la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di contratto e l'offerta.

Art. 27
Modalità di presentazione dell'offerta

1. Le offerte ed i documenti debbono pervenire all'Amministrazione comunale entro i termini e con le modalità indicati nelle lettere d'invito o nei bandi per pubblici incanti, racchiusi in busta sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'offerta, dell'impresa concorrente e degli estremi della lettera d'invito o del bando che indice la gara.

2. In tale busta, debbono essere racchiuse:

- a) l'offerta del prezzo, con le indicazioni concernenti la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale, debitamente firmata in modo leggibile e racchiusa in busta debitamente sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e contenente gli estremi della gara;
- b) la documentazione richiesta a corredo dell'offerta;

3. Non viene tenuto conto delle offerte che pervengano oltre i limiti stabiliti, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad un indirizzo diverso da quello indicato dall'Amministrazione comunale.

Art. 28

Modalità di compilazione dell'offerta

1. Le offerte delle imprese devono essere scritte in lingua italiana.
2. Esse dovranno essere redatte su carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullità, in lettere, oltre che in cifre, il ribasso o l'aumento o il prezzo, secondo quanto è stabilito nell'avviso o nell'invito alla gara.
3. I ribassi e gli aumenti saranno espressi in termini percentuali: per essi, come per i prezzi, non si terrà conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.
4. Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il ribasso e l'aumento o il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, si ritiene valida la più favorevole per l'Amministrazione comunale.

Art. 29

Cause di invalidità delle offerte

- Non saranno accettate, e quindi saranno ritenute nulle, le offerte:
- a) vincolate da clausole, modificazioni o restrizioni alle disposizioni del presente regolamento oppure alle disposizioni speciali e tecniche, oppure espresse in termini e limiti indeterminati;
 - b) contenenti semplicemente riferimento ad altra offerta propria o di altri senza enunciazione di somma;
 - c) non contenenti le indicazioni eventualmente richieste dall'avviso di gara o dalla lettera d'invito, o non firmate dall'offerente o da un suo delegato,

munito di procura nelle forme stabilite dal regolamento comunale di contabilità;

- d) formalmente provenienti da imprese soggettivamente distinte, ma sottoscritte e presentate dalla medesima persona in rappresentanza delle stesse imprese;

Art. 30

Offerte-contratto

1. In caso di gara con presentazione di offerta-contratto, l'Amministrazione comunale, insieme con la lettera d'invito, rimette a ciascuna impresa prescelta per la partecipazione alla gara, due moduli di offerta-contratto, corredati da copie dei capitoli d'onori generali e tecnici in essa richiamati;

2. L'impresa che intende concorrere è tenuta a restituire i due moduli di offerta-contratto, dopo averli completati negli elementi mancanti (denominazione dell'impresa, rappresentanza, domicilio legale, prezzi unitari e complessivi entrambi in cifre e lettere), firmati per esteso, a margine di ciascun foglio ed in calce, previa indicazione del luogo e data della sottoscrizione; bollati in ogni foglio, con marche dell'importo prescritto dalle norme in vigore, indicato nella lettera d'invito, debitamente annullate dall'Ufficio del Registro.

3. Oltre ai dati ed alle indicazioni di completamento di cui al precedente comma, non sono consentite aggiunte o modificazioni alle clausole e condizioni esposte nei moduli di offerta-contratto, sotto pena di nullità dell'offerta.

4. Nel caso di mancata rispondenza fra l'indicazione del prezzo in cifre e di quello in lettere, o fra quella risultante fra i prezzi unitari e quella complessiva indicata, valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 24.

5. Debitamente completati, i moduli di offerta-contratto debbono essere racchiusi in una busta sulla quale debbono essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara ed alla denominazione della ditta concorrente.

6. Tale busta, chiusa, sigillata a ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, deve a sua volta essere racchiusa (unitamente alla documentazione richiesta a corredo dell'offerta-contratto) in una busta più grande sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione e l'indicazione dell'oggetto della gara.

7. Anche tale seconda busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata come sopra detto e non contenere altre indicazioni o annotazioni di sorta.

Art. 31

Efficacia delle offerte

1. Dopo la loro presentazione le offerte non possono essere né ritirate, né modificate, né integrate, salvo quanto previsto dall'art. 89, terzo e sesto comma del R.C.G.S. e dal corrispondente regolamento comunale.

2. Nei casi in cui l'aggiudicazione del contratto non è prevista seduta stante, in sede cioè di apertura delle offerte nel giorno e nell'ora stabiliti nei bandi o nelle lettere d'invito, le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo, da specificare nel bando di gara o nella lettera d'invito, necessario all'Amministrazione comunale per la loro valutazione e fino all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione.

Art. 32

Aggiudicazione della gara

1. L'aggiudicazione della gara avviene secondo i criteri e le modalità specificate nei bandi e nelle lettere d'invito alla gara stessa.

2. L'aggiudicazione può avvenire seduta stante e, ove previsto, al miglior offerente (prezzo più basso), nei casi in cui la fornitura o i servizi oppure i lavori debbano risultare conformi a specifici capitolati d'oneri o disciplinari e progetti tecnici, e per i quali, quindi, l'offerta è limitata alla sola indicazione del prezzo. In tali casi, all'apertura delle offerte pervenute, nel luogo, nel giorno ed ora stabiliti possono partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti.

3. In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria, seduta stante, nel caso dell'aggiudicazione prevista dal secondo comma del presente articolo; in sede di valutazione delle offerte, negli altri casi. A giudizio di chi presiede la gara, possono essere effettuati anche sorteggi. Le offerte di miglioria sono presentate in forma scritta.

4. Nei casi in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata cioè sulla scorta dei diversi elementi indicati dai bandi o dalle lettere d'invito oltre che dal prezzo, ad essa viene provveduto dopo la valutazione di tali elementi da parte dell'Amministrazione, che può richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere di una commissione all'uopo nominata. Tale eventualità deve essere indicata nel bando di gara o nella lettera di invito.

5. L'Amministrazione comunale deve provvedere alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e quindi all'aggiudicazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione delle offerte.

6. L'operazione di aggiudicazione deve risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dalla sua compilazione l'Amministrazione comunale deve comunicare l'esito della gara all'impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui questa abbia presenziato all'apertura delle offerte, come previsto al secondo comma del presente articolo.

7. Nelle gare comunitarie tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria effettuata per l'aggiudicazione.

8. Ai fini della determinazione delle offerte anomale l'Amministrazione comunale, qualora non sia possibile applicare il disposto dell'art. 2 bis - co. 2 - della legge 26 aprile 1989 n. 155, procederà alla valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 24 della legge 28 agosto 1977 n. 584 e dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14.

9. Al riguardo, qualora l'offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni

dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

10. Quando tali elementi non siano presentati o non vengono ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara.

11. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha il diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33

Aggiudicazione definitiva

1. Compete alla Giunta comunale il potere correttivo delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva dei contratti.

2. Conseguentemente gli atti di aggiudicazione non sono obbligatori e vincolanti per l'Amministrazione comunale finchè non sono approvati con deliberazione della Giunta. Gli stessi, quindi, non sono eseguibili che dopo l'Approvazione.

3. Quando, tuttavia, si tratti di oggetti che, per la loro natura oppure per il luogo in cui si effettua la vendita oppure per necessità contingenti opportunamente specificate, debbono essere immediatamente consegnati oppure avviati con urgenza ad esecuzione, la Giunta può conferire all'autorità che presiede la gara la facoltà di rendere eseguibile l'aggiudicazione anche prima della sua approvazione.

CAPO III

CAUZIONE

Art. 34

Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione comunale per conto dell'impresario inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente o comunque l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

2. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal comune è quella stabilita dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, richiamate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alle norme del regolamento comunale e provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, mantenute in vigore dall'art. 64 della su citata legge n. 142 del 1990.

3. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

Parimenti non sono soggetti a cauzione i contratti di incarico per prestazione d'opera professionale nonché quelli aventi ad oggetto forniture di beni ad esecuzione istantanea.

4. Il deposito cauzionale è provvisorio per i contratti di durata inferiore a tre mesi, definitivo per i contratti superiori a tale termine di tempo.

5. Il deposito è versato in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (da conteggiarsi al valore di Borsa del luogo di deposito o del luogo più vicino e riferito alla giornata antecedente a quella in cui viene effettuato

il deposito) o costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo assicurazioni (art. 6 legge 10 dicembre 1981 n. 741) e, comunque, nelle forme e modalità previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

6. I depositi costituiti dai concorrenti non aggiudicatari sono restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.

7. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono comunicati i prelevamenti, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente regolamento.

8. L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in valuta o in titoli, con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa può avvenire in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

9. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto, come previsto dal D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309, tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

10. Ogniquale volta possibile dovrà essere richiesta al privato contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento della prestazione. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.

Art. 35

Entità della cauzione

1. Per la stipulazione del contratto l'impresa contraente, salvo pattuizioni contrarie da inserire nei singoli contratti, versa, entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, a sue cure e spese, a titolo di cauzione nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di contabilità e dalle leggi in vigore, una somma da determinarsi dall'Amministrazione medesima, in misura non inferiore al 5% dell'importo contrattuale netto, secondo la natura del contratto o le disposizioni dei capitolati speciali.

2. L'impresa contraente deve, pertanto, integrare il deposito cauzionale provvisorio - ove questo sia previsto e richiesto - prestato per adire la gara, della somma necessaria a raggiungere l'importo stabilito per la cauzione definitiva, per le forniture, i servizi ed i lavori di durata eccedente i tre mesi.

Art. 36

Formazione graduale della cauzione

1. Ove richiesto dall'impresa aggiudicataria, può essere consentito, a discrezione dell'Amministrazione comunale, che la cauzione sia formata gradatamente con ritenute sui pagamenti in conto e ciò indipendentemente dalle ritenute a cui sono sottoposti i pagamenti stessi ai sensi del regolamento comunale di contabilità.

2. Per le cooperative di produzione e lavoro e per i consorzi di cooperative, la cauzione è costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali, salve le ritenute obbligatorie previste dallo stesso regolamento di contabilità.

Art. 37

Garanzia per materiali del Comune

1. Quando per lavori di costruzioni, riparazione, manutenzione, riduzione e trasformazione di oggetti debbono essere affidati materiali di

proprietà del Comune, gli aggiudicatari stessi prestano, a richiesta dell'Amministrazione, oltre la cauzione di cui agli artt. 30 e seguenti del presente regolamento, appropriata garanzia per i materiali loro affidati.

2. La garanzia speciale di cui al precedente comma può essere rapportata sino alla copertura dell'intero valore dei materiali di proprietà del Comune, che potranno trovarsi contemporaneamente presso l'appaltatore.

Art. 38

Mancato versamento della cauzione

1. In caso di mancato versamento della cauzione, l'Amministrazione comunale, senza bisogno di messa in mora né di domanda giudiziale, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, incamerando a favore dell'ente il deposito provvisorio eventualmente costituito.

2. L'Amministrazione stessa può, in alternativa, procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario inadempiente, rivalendosi delle spese e ogni altro danno sull'eventuale deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza o di inesistenza del citato deposito.

Art. 39

Svincolo della cauzione

1. La cauzione è svincolata dopo che l'impresa abbia soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dopo l'ammissione a pagamento del mandato di saldo e, per le forniture non prima che la merce sia stata collaudata, ove previsto, nonché accettata e consegnata, sempre che il contratto non stabilisca una ulteriore cautela da mantenersi fino a quando l'impresa non abbia adempiuto tutti gli obblighi derivanti dal contratto medesimo.

2. Nel caso in cui i contratti prevedano un periodo di garanzia ed il pagamento in unica soluzione, si può far luogo allo svincolo ed alla restituzione della cauzione soltanto nel caso in cui il periodo anzidetto sia scaduto senza che i materiali abbiano dato luogo alla constatazione di alcun vizio o difetto.

3. Nel caso che i vizi e difetti si siano manifestati, lo svincolo della cauzione, detratte le eventuali ritenute, è disposto anche dopo che essi siano stati eliminati ai termini dell'art. 62 del presente regolamento.

Art. 40

Svincolo parziale della cauzione

Allorchè trattasi di lavori che si protraggono per più anni ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distinte le une dalle altre e per quantità definite, l'Amministrazione comunale potrà ordinare lo svincolo della quota-parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

Nuovo testo dell'art. 41 del Regolamento dei Contratti del Comune di Luino proposto:

STIPULAZIONE

1. Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.
2. La stipulazione del contratto avviene in generale con scrittura privata o lettera commerciale se l'importo del contratto è inferiore a € 20.000,00, con scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa se tale importo è superiore a € 20.000,00;
3. Indipendentemente dal valore contrattuale la stipulazione ha luogo per atto pubblico quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito/ appalti che discendono da gara formale).
4. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l'esercizio di attività professionale sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
5. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma di scrittura privata; qualora sia obbligatoria l'applicazione dell'Imposta di Registro proporzionale viene adottata la forma della scrittura privata autenticata.
6. I contratti di locazione sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.
7. La scelta fra le varie opzioni, ove prevista compete al Dirigente/Responsabile del Servizio stipulante e viene inserita nella determina a contrattare.
8. Il Servizio Contratti conserva copia dei contratti stipulati dall'Ente e tiene apposito registro per la raccolta dei contratti non soggetti all'inserimento nel Repertorio.
9. Le spese contrattuali calcolate dal servizio Contratti sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, ai diritti di segreteria (per il rogito del contratto), alla riproduzione di copie ed allegati, all'imposta di registro sul contratto e suoi allegati ed alle eventuali vulture catastali e trascrizioni se necessarie.
10. Sono esclusi dall'applicazione dei diritti di rogito tutti i contratti redatti nella forma della scrittura privata e della lettera commerciale, per i quali non è prevista la partecipazione del Segretario Generale nella sua veste di ufficiale rogante.

Forme particolari di contratti

1. I contratti relativi alla compravendita di beni immobili saranno stipulati per atto pubblico, anche se conclusi per trattativa privata. Il rogito sarà effettuato, preferibilmente, a mezzo di notaio.

2. Gli acquisti, le somministrazioni, le forniture e gli affidamenti di servizi di uso corrente e di gestione ordinaria potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata.

3. La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili dovrà essere fatta per trattativa privata.

4. I contratti relativi agli affitti ed alle altre locazioni immobiliari sono di regola affidati per trattativa privata e possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. La Giunta comunale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti e le locazioni di particolare importanza o valore.

Art. 43

Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione del Consiglio comunale in linea generale e di massima in ordine all'indirizzo ed al programma di piano territoriale e urbanistico e dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta comunale.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per mano di notaio.

3. Gli atti unilaterali di obbligo devono essere autenticati nelle loro sottoscrizioni a mezzo di notaio.

4. Tutte le spese relative alle convenzioni urbanistiche ed agli atti unilaterali di obbligo faranno carico al privato.

Art. 44

Termini per la stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla lettera con cui l'Amministrazione comunale richiede alla controparte tale adempimento.

2. Nell'occasione l'impresa deve, fornendone prova:

- a) aver versato le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 41;
- b) aver effettuato in alternativa:
 - la costituzione del deposito cauzionale;
 - la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara - quando sia richiesto;
 - la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa;
- c) essere in possesso della e/o delle certificazioni richieste dalla vigente normativa;
- d) aver adempiuto ad ogni altra prescrizione e/o richiesta dell'Amministrazione comunale propedeutica alla stipulazione del contratto.

3. Ove i termini di cui alle lettere a) e b) non vengano rispettati senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione oppure procedere ad ogni altra azione risarcitoria.

4. Qualora tali adempimenti abbiano luogo oltre i termini suddetti l'Amministrazione, ove non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi del precedente comma, può abbreviare, di un numero di giorni corrispondente a quello del ritardo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, forniture e lavorazioni, sempre che tale tempo decorra dalla data di stipulazione o di approvazione del contratto.

Art. 45

Versamento delle spese di contratto

1. Tutte le spese di contratto fanno sempre carico all'impresa od alla controparte che stipula con l'Amministrazione comunale. Solo quando la

controparte è rappresentata da un ufficio o servizio dello Stato, inteso come persona giuridica. la Giunta comunale può, in sede di approvazione del contratto, accollare al bilancio del Comune le spese di che trattasi.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare alla tesoreria comunale la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata nonché tutte le altre spese e diritti che sul contratto sono dovute secondo le leggi in vigore.

3. Ove il versamento avvenga in ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dall'eventuale deposito provvisorio ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto, versandone l'ammontare nel competente capitolo d'entrata.

CAPO V

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 46

Gestione della pratica e potere di indirizzo

1. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano al funzionario dirigente preposto al servizio o all'ufficio, sotto la responsabilità del medesimo.

2. All'organo di governo del Comune, Consiglio, Giunta, Sindaco, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e di controllo. Gli organi elettivi hanno il potere correttivo dell'attività dei funzionari dirigenti e possono modificarne o annullarne gli atti con provvedimento motivato.

3. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effetti. Degli atti illegittimi risponderà sempre chi li ha adottati.

4. Qualunque modifica o annullamento disposti dagli organi di governo del Comune per motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio dietro ordine scritto firmato dal Sindaco.

5. A tale ordine il predetto funzionario non è tenuto a dare obbedienza, quando l'obbedienza concretizzi un comportamento previsto come reato dal codice penale.

Art. 47

Inizio dell'esecuzione

1. Fatti salvi i casi eccezionali previsti al comma 3 del precedente art. 29, l'esecuzione del contratto ha inizio dalla data della sua stipulazione.

2. Quando il contratto è soggetto, per disposizione normativa oppure per volontà delle parti, alla formalità della registrazione fiscale, questa non incide sull'esecuzione del contratto.

Art. 48

Prestazione dell'Amministrazione

1. Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa sia condizionato al compimento di prestazione da parte dell'Amministrazione comunale (consegna di attrezzature, locali, documenti, consegna od approvazione di disegni, ecc.) i termini contrattuali iniziano a decorrere dalla data del compimento di detta prestazione.

Art. 49

Potere di vigilanza in corso di esecuzione

1. È riservato all'Amministrazione comunale il potere di:

- a) eseguire a cura di propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative ai beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici o delle prescrizioni tecniche;
- b) eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati;
- c) esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

2. L'impresa, pertanto, è tenuta ad indicare all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto, accertata a norma del precedente art. 43, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni stesse.

3. Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti, può essere ordinata per iscritto da parte degli incaricati la sostituzione.

4. Le difformità rilevate nei materiali, giudicate di lieve entità e non pregiudizievoli per le caratteristiche dei beni, vengono poste in evidenza nei verbali.

5. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga al termine di esecuzione del contratto.

6. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione comunale.

7. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

8. Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.

Art. 50

Richiami e diffide durante l'esecuzione

1. L'impresa che nel corso di esecuzione del contratto, sia esso riferito a svolgimento dei servizi oppure a forniture di beni oppure a realizzazione di opere, da' motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

2. Ove la stessa impresa, nel corso di esecuzione di successivi contratti, incorra in altre diffide per negligenza ed inadempienze, l'Amministrazione comunale ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di grave recidiva, può anche cancellarla dall'eventuale albo delle imprese comunali. Le esclusioni dalla partecipazione alle gare e la cancellazione dall'albo di cui sopra vengono attuate a mezzo di provvedimento amministrativo.

Art. 51

Aumenti e diminuzioni

1. Nel corso dell'esecuzione dei contratti per forniture di beni e prestazione di servizi, l'Amministrazione comunale può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura di beni o prestazione di servizi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, ancorchè ciò non sia formalmente previsto nel contratto.

2. Tale obbligo per l'impresa è indipendente da eventuali altre variazioni in più od in meno eventualmente previste tra le condizioni di contratto.

3. Per gli appalti di opere e lavori pubblici si applicano le norme speciali vigenti in materia.

Art. 52

Termine e luogo di consegna

1. L'impresa fornitrice di beni e/o di servizi effettua le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti.

2. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali. I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto all'art. 3, decorrono dal giorno di inizio dell'esecuzione del contratto, accertato a norma del precedente art. 43. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.

3. Ove venga stabilito in contratto che il collaudo debba farsi presso lo stabilimento dell'impresa, come previsto al successivo art. 57, il termine di consegna è costituito dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei beni.

Art. 53

Spostamento dei termini di esecuzione

1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di esecuzione del contratto quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'Amministrazione.

2. L'impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Amministrazione stessa entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

3. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di esecuzione stabiliti.

4. Qualunque fatto dell'Amministrazione comunale che obblighi l'impresa a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, l'impresa deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

5. La semplice presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali, senza una pronuncia espressa in tal senso da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 54

Comunicazioni di consegna

1. La data di consegna del materiale in fornitura deve essere comunicata dall'impresa all'Amministrazione comunale committente. Nel caso in cui

il materiale debba esse posto in opera e reso funzionante, l'impresa è obbligata a comunicarne, a mezzo avviso telegrafico, la intestazione e l'approntamento al collaudo, non appena effettuati.

Art. 55

Spese per trasporti, imballaggi ed altro

1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale, pertanto, deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinati indicati in contratto.

2. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione comunale il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

3. Qualora in contratto venisse stabilito che le spese di trasporto restino a carico dell'Amministrazione, queste saranno rimborsate all'impresa sulla scorta della documentazione dimostrativa prevista nel contratto stesso.

4. Le fatture, in tal caso, debbono porre in evidenza tali spese, ed essere corredate della citata documentazione.

CAPO VI

PREZZO CONTRATTUALE

Art. 35

Determinazione del prezzo contrattuale

1. Salvo diversa prescrizione in contratto, il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

2. Il prezzo contrattuale fissato rimane fermo per tutta la durata del contratto. Sono, tuttavia, fatti salvi i casi di variazioni previsti nell'articolo successivo nonché la disciplina prevista dalla normativa speciale sulla revisione dei prezzi nelle opere e lavori pubblici.

3. Quando il tipo di contratto lo fa ritenere necessario e/od opportuno, l'Amministrazione comunale richiede l'inserimento nei contratti di una dettagliata analisi dei prezzi, fornita dall'impresa, contenente:

- a) la specie e la quantità dei materiali occorrenti;
- b) le ore di lavoro richieste;
- c) i prezzi unitari e complessivi degli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) il costo eventuale dei brevetti;
- e) il costo delle eventuali attrezzature speciali;
- f) le spese generali;
- g) ogni altra indicazione utile ai fini della valutazione e determinazione del prezzo del contratto.

Art. 37

Variatione del prezzo

1. Per i contratti inerenti le forniture di beni e le prestazioni di servizi l'Amministrazione comunale ha facoltà, nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, di:

- a) ricorrere al prezzo chiuso;
- b) concedere, ove consentita, la revisione dei prezzi.

2. Le clausole e le condizioni particolari in presenza delle quali è consentita la revisione dei prezzi saranno espressamente previste nel disciplinare di contratto.

CAPO VII

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 58

Motivi di risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione comunale può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa;
- e) nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto al precedente art. 10;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

2. L'impresa, a sua volta, può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile;

b) nel caso in cui l'Amministratore richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 47.

3. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, fatti salvi i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica.

4. La risoluzione dei contratti per la realizzazione di opere e lavori pubblici è regolata, oltre che dalle disposizioni generali del codice civile in quanto applicabili, dalle speciali norme al riguardo contenute nella legge 20 marzo 1865 n. 2248 - all. F) nel R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e nel D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

Art. 59

Modalità del provvedimento di risoluzione

1. All'interno degli organi dell'Amministrazione comunale, la competenza ad approvare la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Dell'adozione del provvedimento di risoluzione, una volta che questo abbia conseguito la prescritta esecutività, viene data comunicazione formale all'impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Sono fatte salve le altre disposizioni e principi desumibili dalla normativa vigente in materia.

Art. 60

Effetti della risoluzione

1. A seguito della risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi la prosecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto risolto, in danno dell'impresa inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

3. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione stessa sui beni dell'impresa.

4. Nel caso di minore spesa, rispetto a quella prevista nel contratto risolto, nulla compete all'impresa inadempiente.

5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Nel caso di risoluzione di cui al precedente art. 54, primo comma, lett. a), viene riconosciuto all'impresa, oltre quanto ivi previsto, il rimborso del deposito cauzionale.

7. Quando la risoluzione del contratto viene chiesta dall'altro contraente in base al secondo comma del precedente art. 54, sarà riconosciuto all'impresa il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, in proporzione del prezzo pattuito, nonché del deposito cauzionale.

CAPO VIII

COLLAUDO

Art. 61

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Il collaudo delle opere e dei lavori pubblici viene espletato con le modalità prescritte dalla normativa speciale vigente in materia.

2. Le forniture ed/o la posa in opera di materiali, di macchine, di ogni altro bene oggetto del contratto sono collaudate dall'Amministrazione che vi provvede con le modalità ed i mezzi a tal fine espressamente previsti.

3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei contratti, il collaudo viene effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini ove avvenuta la consegna.

4. Si procede al collaudo, in tali casi, possibilmente entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dal precedente art. 50.

5. Ove il collaudo sia previsto presso gli stabilimenti di produzione, la specifica clausola deve prevedere i termini perentori, contro applicazioni di penalità, entro cui l'impresa deve comunicare all'Amministrazione comunale che i beni sono disponibili per il collaudo.

6. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare dai propri incaricati.

7. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, che sarà sottoscritto anche da un delegato dell'impresa, nel caso in cui le operazioni medesime si svolgano in contraddittorio.

Art. 62

Modi di esecuzione del collaudo

1. Eccetto che norme particolari di valore superiore dispongano modalità specifiche, il collaudo accerta che i beni presentino i requisiti richiesti dal

contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, e/o i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione comunale.

2. Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita; normalmente, però, se i collaudi richiedono esame fisico-chimico tendente ad accertare la costituzione intima dei materiali e la struttura interna degli oggetti, i relativi saggi sono fatti a caso in ragione del 2% della partita in esame.

3. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

4. Le modalità di esecuzione del collaudo di opere e lavori pubblici sono disciplinate dal R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e, per le opere pubbliche eseguite in cemento armato ed in struttura metallica, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Art. 63

Decisioni del collaudo

1. nei contratti per fornitura ed/o posa in opera di beni i collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

2. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed ai campioni.

3. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penalità per ritardata consegna.

4. In via di eccezione, l'Amministrazione comunale, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguato sconto sul prezzo, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

5. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 64

Accettazione dei risultati del collaudo

1. Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai responsabili dell'Amministrazione comunale.

2. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, l'impresa da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, ad ogni effetto. In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Amministrazione comunale fa egualmente stato contro di essa.

3. Per quanto riguarda le opere ed i lavori pubblici l'Amministrazione comunale, in conseguenza delle risultanze del collaudo, può concludere:

- a) col rifiuto dell'opera per difformità e vizi tali da renderla inaccettabile; a questa conclusione l'Amministrazione può pervenire sulla base degli elementi obiettivi emersi dal collaudo, anche se le conclusioni non siano state in tale senso;
- b) con l'approvazione dell'opera, ove tutto sia stato riscontrato regolare; con la conseguenza che il contraente acquista il diritto al pagamento del prezzo pattuito: dell'intero se l'approvazione è incondizionata, con le dovute detrazioni ove l'approvazione sia avvenuta con riserve;

c) con l'ordine di rinnovo delle operazioni di collaudo nell'ipotesi che l'Amministrazione non ritenga soddisfacente il primo collaudo.

4. Il provvedimento di approvazione del collaudo, da un lato, accetta le conclusioni del collaudatore e, dall'altro, accetta l'opera realizzata dall'appaltatore, con le conseguenze giuridiche che ne discendono a favore ed a carico, reciprocamente, delle parti del contratto.

Art. 65

Forniture rifiutate al collaudo

1. Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati al collaudo, entro 20 (venti) giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data di ricevimento della lettera raccomandata dell'Amministrazione comunale di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

2. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale ha facoltà di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno tutte le spese di facchinaggio e spedizione; ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni 5 giorni di ritardo.

3. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 20 (venti) giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'impresa.

4. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

5. Le penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione comunale.

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

1. L'impresa garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite, da tutti gli inconvenienti, per un periodo di dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto.

2. L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.

3. Salvo diverso termine stabilito in contratto, entro 30 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione comunale con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

4. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.

5. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo dell'impresa.

6. ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei prezzi forniti - nel caso di contratti per forniture di quantitativi di beni di identiche caratteristiche - l'impresa ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione comunale, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose.

7. In tal caso, il periodo di garanzia può essere spostato di altri 12 mesi, per consentire all'impresa le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.

8. A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione comunale può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione stessa.

9. Nell'appalto per la realizzazione di lavori pubblici i vizi dell'opera possono essere ricompresi in due categorie: nella prima sono comprese quelle difformità e vizi che, pur diminuendo la funzionalità dell'opera e, quindi, il suo valore economico, non privano la stessa dei suoi requisiti essenziali e dell'attitudine alla funzione cui era destinata; nella seconda le difformità ed i vizi che rendono l'opera assolutamente inidonea alla sua destinazione ed allo scopo perseguito dal committente.

10. Per i vizi della prima categoria il committente può chiedere che gli stessi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente ridotto.

11. Per i vizi della seconda categoria è prevista, invece, la risoluzione del contratto, salva l'azione di indebito arricchimento.

12. A norma dell'art. 1669 - comma primo - del codice civile quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

13 La garanzia contro difformità e vizi opera anche nell'appalto dei servizi.

Art. 67

Atti sostitutivi del collaudo

1. La disciplina normativa in vigore evidenzierà i casi nei quali l'atto formale di collaudo può - oppure deve - essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione ed/o fornitura.

CAPO IX

PENALITÀ

Art. 68

Motivi per l'applicazione di penalità

1. Fatta salve le eventuali conseguenze di natura penale, l'impresa è soggetta all'applicazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di penalità quando:

- a) non indica, ove prescritto, la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni e deve effettuarsi il collaudo;
- b) si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- c) effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di:
 - approntamento al collaudo o consegna dei materiali;
 - presentazione di nuovi materiali precedentemente rifiutati;
 - rivedibilità dei beni;
 - invito a rifacimento ed eliminazione di difetti o imperfezioni;
- d) non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;
- e) non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione;
- f) nei contratti per prestazioni di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti;
- g) nei contratti per locazione dei beni, ritarda nella consegna o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento; ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.

2. Nei contratti per l'appalto di opere pubbliche la clausola penale è disciplinata dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 69

Misure delle penalità

1. Salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare:

- a) nel caso di manchevolezza e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare del prezzo netto della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze e deficienze salvo, nei casi gravi, la risoluzione del contratto, come indicato nel precedente art. 54 - comma 1 lett. a -, ovvero l'applicazione di una ulteriore penalità rapportata al danno subito dall'Amministrazione stessa;
- b) nel caso di ritardo nelle consegne totali o parziali, o nella messa in funzione di attrezzature acquistate o locate, una penale in misura percentuale dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, calcolata sul prezzo netto della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, ove il ritardo superi il termine di 60 giorni, o altro termine in contratto, come indicato all'art. 54, lettera a) sopra richiamato;
- c) nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penalità dello 0,20% del prezzo netto della fornitura non ritirata, per ogni giorno di ritardo;
- d) nel caso in cui l'impresa non indichi - quando sia previsto - la sede dello stabilimento in cui avviene la lavorazione, e nel quale deve effettuarsi il collaudo una penale dell'1% del prezzo netto;
- e) nei casi di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di documenti, a inosservanza di orari di interventi, a fermi di attrezzature o di servizi, penali commisurate alla durata dei fermi o, secondo i casi, ad importi fissi.

2. Tutte le penalità sopra indicate, singolarmente e cumulativamente, non potranno superare il 10% del prezzo netto della fornitura.

3. Per i contratti di prestazione di servizi le misure delle penalità saranno previste nei capitolati speciali di disciplina del servizio.

4. Analogamente per i lavori pubblici valgono le penalità stabilite nei relativi capitolati di appalto o di concessione.

Art. 70

Modalità di applicazione ed abbandono delle penalità

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto, cui essi si riferiscono: ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione comunale.

2. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 30, settimo comma, del presente regolamento.

3. Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate eventuali del Comune.

5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili con formale e motivato provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 71

Rimborso delle penalità

1. Le imprese che intendono richiedere il rimborso di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza.

redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione comunale ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative del rimborso.

2. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate; ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato di saldo, con applicazioni di penali.

3. La decisione sull'istanza di rimborso spetta alla Giunta comunale, la quale provvede con formale deliberazione sentito il responsabile dell'ufficio ed/o servizio del Comune che ha proceduto all'applicazione della penale.

4. Non possono essere rimborsate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

CAPO X

PAGAMENTO

Art. 72'

Pagamento e presentazione delle fatture

1. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto la fornitura ed/o posa in opera di beni ed altro materiale di consumo, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è in corsa, viene effettuato:

- a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;
- b) per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotto;
- c) per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni quando la consegna è relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- d) ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare.

2. Nei contratti riguardanti la prestazione di servizi o le locazioni il pagamento del corrispettivo viene effettuato a periodo ricorrenti (mese, trimestre, ecc.) in base agli accordi stipulati.

3. Nei casi sub precedenti lettere a), b), c), su ogni pagamento può essere trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia, qualora questo sia previsto. Detto decimo può essere sostituito da idonea cauzione di pari importo.

4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo, quando questo sia previsto, ed il ricevimento dei beni ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.

5. Le fatture sono trasmesse ai responsabili degli uffici o dei servizi che gestiscono il contratto. Tali responsabili, chiamati di regola dai singoli contratti a vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, rimettono all'Amministrazione le fatture per il pagamento, accompagnate:

a) da una dichiarazione da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che per tanto può darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi;

oppure:

b) da una dichiarazione da cui risulti che l'impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, è incorsa in inadempienze e rilievi debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

6. Per i pagamenti derivanti dai contratti di appalto o di concessione per la realizzazione di opere e lavori pubblici si applicano le particolari disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare per tali tipi di contratto, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza delle imprese, il pagamento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto o di concessione è subordinato, in relazione alle norme della legge 19/3/1990, n. 55 e del D.P.C.M. 10/1/1991, n. 55, all'acquisizione da parte del competente ufficio comunale della documentazione comprovante la regolarità contributiva dell'impresa (INPS - INAIL - Cassa Edile).

7. I pagamenti delle prestazioni derivanti da altri tipi di contratto nei quali è parte l'Amministrazione comunale avverranno secondo gli accordi stipulati.

Art. 73

Modalità di pagamento

1. In via di principio tutti i pagamenti, compresi quelli in conto, sono effettuati a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandati diretti esigibili presso la tesoreria comunale con quietanza delle citate persone.

2. Gli stessi pagamenti possono essere effettuati, altresì, a mezzo di mandati diretti, con accreditamento dei relativi importi, in uno degli altri modi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421, previa espressa richiesta scritta in tal senso da parte del creditore con semplice lettera spedita a corredo dell'offerta od anche successivamente alla aggiudicazione oppure ancora in sede di esecuzione del contratto.

3. L'impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministra-

zione comunale le variazioni che si verificano nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 74

Anticipazioni e pagamenti in conto

1. Per i contratti afferenti alla realizzazione di opere e lavori pubblici si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

2. Per gli altri contratti possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, nel corso di esecuzione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuali, secondo le modalità indicate dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, da relativo regolamento, se ed in quanto applicabili, oltre che dal corrispondente regolamento comunale di contabilità. Su questi stessi contratti possono essere, inoltre, consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, ai sensi del regolamento comunale di contabilità.

3. E' consentito che in relazione all'importanza ed all'onere globale delle forniture, nei contratti relativi vengano indicati i tempi e le modalità per la corresponsione dei pagamenti in conto.

Art. 75

Sospensione dei pagamenti

1. Ferme restando le diverse norme di grado superiore eventualmente in vigore nell'ambito della legislazione riguardante la realizzazione di opere e lavori pubblici, l'Amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze contrattuali fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

3. La decisione sulla sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti commi viene presa dalla Giunta comunale a mezzo di atto deliberativo.

CAPO XI

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 76

Collegio arbitrale

1. Salvo che in sede di stipulazione contrattuale le parti contraenti raggiungano accordi diversi, in linea di principio le controversie insorte tra l'Amministrazione comunale e l'impresa per divergenze relative all'esecuzione del contratto possono essere risolte da un collegio arbitrale a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il collegio è composto di tre arbitri aventi le seguenti qualifiche:

- a) un magistrato di tribunale civile (o pretura), con funzione di presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri di cui alle successive lett. b) e c) oppure - in caso di discordanza - dal Presidente del Tribunale (o dal Pretore Dirigente la Pretura) su istanza della parte più diligente;
- b) un tecnico laureato (ingegnere, architetto, ecc.) nelle materie oggetto del rapporto contrattuale;
- c) un professore universitario di diritto amministrativo oppure un avvocato con almeno dieci anni di attività professionale esperto in diritto amministrativo.

3. Le parti del contratto concorderanno in sede di stipulazione la spettanza della nomina degli arbitri sub b) e c) del precedente comma. In carenza di accordi in tal senso deciderà la Giunta comunale.

4. I componenti anzidetti, escluso quello di cui alla lett. a), sono nominati secondo l'ordinamento che regola l'attività delle parti tra le quali è stato stipulato il contratto.

5. Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

6. Il collegio arbitrale si riunisce presso l'Amministrazione comunale e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

7. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

8. Sono fatte salve le norme eventualmente in vigore per quanto riguarda l'arbitrato nei contratti di esecuzione di opere ed/o lavori pubblici.

Art. 77

Richiesta di arbitrato

1. Quando è l'impresa contraente con il Comune a proporre giudizio arbitrale, la richiesta con cui si propone l'arbitrato deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni decorrenti da quello della lettera con cui vengono notificate all'impresa le decisioni dell'Amministrazione comunale adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza: ovvero dalla data di notificazione del provvedimento che risolve la controversia in sede amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione comunale si intendono accettate definitivamente dall'impresa, che decade, per tanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.

3. La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

4. Subito dopo la notifica, a cura della parte più diligente, viene dato seguito agli ulteriori adempimenti per la costituzione del collegio.

Art. 78

Ricorso al giudice ordinario

1. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale.

proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

2. Anche la parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

Art. 79

Obblighi durante il giudizio arbitrale

1. Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire le continuità del servizio, delle forniture o dei lavori in corso, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

2. Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione comunale ha diritto di commettere ad altri la prestazione di cui abbisogna, nei modo e termini che crederà più opportuni.

3. In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

4. Valgono per la rivalsa del prezzo le indicazioni di cui all'art. 56 del presente regolamento.

Art. 80

Valutazione degli inadempimenti

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta comunale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le

indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta comunale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

3. Nei contratti potrà essere stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al funzionario preposto all'ufficio o al servizio che gestisce il contratto, salvo sempre il potere correttivo della Giunta comunale.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti disposizioni per l'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. Sempre agli stessi fini si applicano, altresì, le norme contenute in materia nel corrispondente regolamento comunale di contabilità.

Art. 82

Norma transitoria

1. In attesa che vengano ricoperti gli attuali posti di dirigenti previsti in pianta organica, le funzioni spettanti ai dirigenti medesimi vengono espletate dal Sindaco od altro Amministratore delegato quando le stesse non possono essere svolte dal Segretario comunale.



COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

APPROVAZIONE

deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 1° aprile 1992.

PUBBLICAZIONE all'Albo pretorio del Comune dal 17.4.92 al 2.5.92 senza opposizioni.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

esaminata dalla Sezione provinciale di Controllo in seduta del 9.5.92, atti n. 8634 con annullamento parziale limitato all'art. 17, 1° comma, 1° punto, 2° condizione.

2° PUBBLICAZIONE all'Albo pretorio del Comune dal 12.5.92 al 26.5.92 senza opposizioni.

ENTRATA IN VIGORE: 1° giugno 1992

Luino 1.6.92

IL SINDACO
F.to Carlo VOLONTE'

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
F.to Dott. Vincenzo ALFIERI



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

**ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO DELL'ART.
41 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 3 - commi 5 e 6 - dello Statuto comunale, per il quale i regolamenti comunali: sono adottati e modificati con deliberazione dell'organo di governo competente con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese; sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente; acquistano efficacia, salvo termini diversi stabiliti dalla legge, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di adozione o di modifica; sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed accessibilità a chiunque intenda consultarli;

ACCERTATO che il nuovo testo dell'art. 41 del regolamento dei contratti è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 8 luglio 2009, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17 luglio 2009 al 1 agosto 2009, senza opposizioni, e divenuta esecutiva in data 27 luglio 2009, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

ATTESTA

che il nuovo testo dell'art. 41 del regolamento dei contratti è entrato in vigore a far tempo dal 2 agosto 2009 e pertanto ne

DISPONE

la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Luino nella apposita sezione "Regolamenti".

Luino, lì 4 agosto 2009.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mauro FIORINI)